



COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

ALLEGATO 1

COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n° 17336

CAPITOLATO SPECIALE

Per l'affidamento in gestione del CANILE COMPRESORIALE SANITARIO-RIFUGIO in agro di Copertino - località "CASOLE", per la durata di anni tre. Importo complessivo € 193.158,00 oltre IVA. CODICE CIG 5814570EF1

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Servizio ha per oggetto la gestione del canile comprensoriale sanitario-rifugio e le attività che competono all'aggiudicatario, nonché le modalità delle stesse inerenti il ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani ricoverati, come meglio specificato appresso.

Per lo svolgimento di tali attività e servizi, l'aggiudicatario utilizza e gestisce il canile in oggetto, con **ricettività massima di n. 98 (novantotto) cani**, dove devono essere ospitati, pertanto, tutti gli animali per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte del Comune di Copertino, Leverano, Veglie, Carmiano, Porto Cesareo e Arnesano, (chiamati d'ora in poi con il solo nome di **Comuni**), tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia. L'aggiudicatario si impegna a:

- garantire la gestione del canile comunale, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, incentivando la pratica dell'adozione con attività mirate a progetti;
- collaborare con il Servizio Veterinario della ASL Lecce - U.O. di Copertino nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e L.R. n. 12/95;
- provvedere alla conservazione in apposito contenitore congelatore dei cani randagi deceduti e in collaborazione con il Servizio Veterinario per il successivo smaltimento a mezzo ditta specializzata con spese a carico dei Comuni di provenienza dei cani deceduti.

Art. 2 - Compiti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della Legge 14.08.1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 3 Aprile 1995, n. 12, come di seguito si riporta:

L'aggiudicatario, in particolare, deve:

1. accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità (alimentazione, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, toelettatura, etc.);

2. garantire la pulizia giornaliera dei box e della struttura, compresi i locali destinati ad ufficio, ambulatorio o deposito, la disinfezione ambientale mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, effettuare almeno una volta al mese la disinfestazione e derattizzazione generale o quando richiesta dal Servizio Veterinario ASL, nonché la manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba spontanea all'interno, piccoli lavori come riparazioni serrature infissi, reti, ecc.) e la potatura degli alberi;
3. garantire l'apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con il Servizio Veterinario e, comunque, per una fascia oraria non inferiore alle 35 ore settimanali, da distribuirsi nell'arco dei giorni della settimana, di cui almeno 5,00 ore nella giornata della domenica;
4. garantire la disponibilità di reperibilità H24 per assicurare l'ingresso nel canile di cani accalappiati e per ogni eventuale adempimento urgenze richiesto dal Servizio Veterinario;
5. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, provvedendo all'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o eutanasia a norma di legge con relativa certificazione del Servizio A.S.L., etc.), alla compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi sanitari, numero di box, e quanto altro necessario), comunicando al Servizio ASL ed al Servizio comunale competente, periodicamente e, quindi, con cadenza trimestrale tutti i dati relativi agli animali, come sopra. Per quanto concerne gli ingressi degli animali nel canile, è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare ordinanza o disposizione di ricovero, sentito sempre e comunque il Servizio Veterinario;
6. attivare progetti per incentivare le adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;
7. curare la manutenzione ordinaria della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale;
8. provvedere alla consegna delle carcasse degli animali deceduti ad apposita Ditta specializzata, con le modalità stabilite dal Servizio ASL e dal Servizio comunale competente;
9. provvedere al servizio di pulizia e smaltimento liquami della fossa settica alla raccolta e conferimento dei rifiuti liquidi rivenienti dalle deiezioni dei cani e della pulizia dei box, a mezzo ditta qualificata appositamente incaricata.
10. mantenere il registro dei cani accalappiati, affidati e deceduti, separatamente per ciascun Comune;
11. curare gli animali accuditi, assicurando la loro condizione di vivibilità anche mediante passeggiate nell'area di gestione;
12. provvedere tutti i giorni, alla somministrazione di cibo mediante apposita dieta bilanciata, da concordare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lecce, nonché alla pulizia delle celle degli animali;
13. assicurare collaborazione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lecce, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (anagrafe canina, applicazione microchips, sterilizzazione, terapie, etc.);
14. verificare, all'ingresso dei cani, la presenza del codice di riconoscimento (microchip) segnalando l'eventuale assenza al servizio veterinario.
15. comunicare all'inizio dell'attività l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura, siano essi dipendenti, incaricati o volontari, le mansioni ad essi affidate ed ogni modifica che si dovesse verificare.
16. comunicare il responsabile organizzativo della struttura o referente.
17. gli operatori presenti nella struttura, siano essi volontari, dipendenti o incaricati dovranno portare un cartellino di riconoscimento.

L'aggiudicataria è inoltre, tenuta all'osservanza di tutta la normativa nazionale, regionale, vigente in materia, nonché ai regolamenti comunali.

Art. 3 - Canone

Per i servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato, è stabilito un canone, a base d'asta, pari a euro 1,80 giornalieri per unità, oltre IVA, in ragione della durata della gestione.

Art. 4 - Modalità circa la cattura e chiusura dei cani randagi

I cani catturati, esclusivamente a seguito di ordinanza dei Sindaci dei Comuni di Copertino, Leverano, Veglie, Carmiano, Porto Cesareo e Arnesano, o altre disposizioni dei Comuni, verranno custoditi presso il canile comprensoriale sanitario-rifugio in agro di Copertino, in Località "Casole", tenuti sotto osservazione da parte del personale del Servizio Veterinario della A.S.L., fino ad eventuale affidamento a terzi. Qualora nel corso della gestione del canile intercomunale vengano depositati, da parte di ignoti, dei cuccioli di cani vicino la porta del canile, la spesa per il mantenimento degli stessi sarà posta, in parti uguali, a carico dei Comuni.

Ad ogni Comune verrà garantito l'utilizzo esclusivo di un box-recinto all'interno del canile.

Art. 5 - Organici

L'aggiudicatario deve garantire i servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato, tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia, a mezzo di proprio personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.

L'aggiudicatario deve garantire, inoltre, che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera, che presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

Art. 6 - Responsabilità

L'aggiudicatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità i Comuni, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenze, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte dei suddetti Comuni. I Comuni declinano ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dall'aggiudicatario nel corso della durata del contratto.

L'aggiudicatario dovrà stipulare polizze assicurative presso primaria compagnia di assicurazione, d'importo non inferiore ad euro 500.000,00 di massimale, cose e persone, a copertura dei seguenti rischi:

- a) danni alle aree ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio;
- b) responsabilità civile verso terzi;

Le polizze assicurative devono necessariamente comprendere:

- a) la copertura di danni e pregiudizi causati alla amministrazione aggiudicatrice o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili all'affidatario;
- b) la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere alla amministrazione aggiudicatrice ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'affidatario;

devono altresì contenere:

- garanzie operanti anche nel caso di colpa grave dell'affidatario o per i casi colpa grave delle persone delle quali l'affidatario si avvale e di cui è responsabile;
- la rinuncia di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti di amministrazione aggiudicatrice e dei suoi dipendenti e amministratori.

Art. 7 – Cauzione Provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del d.lgs.163/06, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari ad € 3.800,00 (tremilaottocento/00) da prestarsi sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati in quanto iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.98 n° 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della garanzia sopra richiamata, purchè corredata da tale documentazione, è ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 75 del d.lgs.163/06.

La garanzia deve inoltre, a pena di esclusione, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risulti affidatario.

Art. 8 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs.163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto sopra citato, dovrà essere annuale con obbligo di rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, deve prevedere espressamente le clausole sopra già esplicitate al precedente articolo 14), in relazione alla garanzia provvisoria. Sono nulle eventuali condizioni diverse o contrarie. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia copre gli oneri causati dal mancato od inesatto adempimento.

Art. 9 - Controllo dei Comuni

E' riservato ai Comuni ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile. I Comuni possono esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza preavviso alcuno, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, che l'aggiudicatario rispetti i termini del presente capitolato, collabori col Servizio ASL nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

Art. 10 - Spese a carico dei Comuni

- Le spese per manutenzione straordinaria del canile o per interventi straordinari richiesti dalla Asl sono suddivise *in parti uguali tra i Comuni*;
- Le spese per luce e acqua sono suddivise *in percentuale* tra i Comuni in base al numero complessivo di presenze annuali dei cani per singolo Comune;
- Spese di smaltimento carcasse a mezzo ditta autorizzata a carico del *Comune di provenienza* del cane randagio deceduto.

Art. 11 - Durata

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione e consegna della struttura.

Art. 12 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Per lo svolgimento delle prestazioni indicate agli articoli precedenti, Il Comune di Copertino si impegna a corrispondere il compenso dovuto in rate trimestrali, dietro presentazione di regolare fattura con allegata documentazione delle presenze suddivise per comune.

Art. 13 - Penalità

Qualora, nel corso dell'espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte dell'affidatario, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione, l'affidatario è tenuto a fornire, entro i successivi dieci giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che le

Amministrazioni comunali possono a loro insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l'inadempimento.

Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l'inadempimento contestato. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune provvede ad applicare una penale di euro 300,00 (trecento/00) con trattenuta sul compenso mensile successivo. Al verificarsi del terzo inadempimento accertato, verrà applicata una detrazione, a titolo di penalità, pari al 3% dell'importo totale annuale.

Nel caso in cui anche in seguito dell'applicazione della penale, l'affidatario non rispetti le disposizioni del capitolato, le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto all'Aggiudicatario verranno rimborsate le spese fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i Comuni si rivarranno sulla fidejussione assicurativa senza bisogno di diffida o altra formalità.

Art. 14 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione degli atti di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di gg. 60 dall'aggiudicazione definitiva.


Art.15 - Foro competente

Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite al Foro di Lecce.

Art.16 - Posizioni di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Copertino, 30 giugno 2014



Il Comandante della P.L.
Dott.ssa Serenella Maria Giangrande